

# LA COSTITUZIONE



## CHE COSA E' LA COSTITUZIONE?

E' la legge fondamentale dello Stato.

E' un documento scritto, in cui sono enunciati, in modo sintetico e solenne, i diritti e i doveri dei cittadini e i principi fondamentali di tutto l'ordinamento giuridico dello Stato.





# LA COSTITUZIONE



## LE TAPPE FONDAMENTALI:

- **1946: 2 GIUGNO:** referendum istituzionale e elezione dell'Assemblea Costituente
- **1947: 22 DICEMBRE:** approvazione della Costituzione da parte dell'assemblea costituente
- **1947: 27 DICEMBRE:** promulgazione della Costituzione da parte del Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola
- **1948: 1 GENNAIO:** entrata in vigore della Costituzione



# LA COSTITUZIONE



## CARATTERI E STRUTTURA

La Costituzione Italiana è composta di 139 articoli e suddivisa in 2 Parti, le parti si suddividono in titoli e si conclude con 18 disposizioni finali e transitorie

**PRINCIPI FONDAMENTALI:** art. 1-12

### PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

- I Rapporti civili art. 13-28
- II Rapporti etico-sociali art. 29-34
- III Rapporti economici art. 35-47
- IV Rapporti politici art. 48-54



# LA COSTITUZIONE



## PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

### • Titolo I IL PARLAMENTO

• Le camere

art. 55-69

• La formazione delle leggi

art. 70-82

### • Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

art. 83-91

### • Titolo III IL GOVERNO

• Il Consiglio dei ministri

art. 92-96

• La pubblica amministrazione

art. 97-98

• Gli organi ausiliari

art. 99-100

### • Titolo IV La Magistratura

• Ordinamento giurisdizionale

art. 101-110

• Norme sulla giurisdizione

art. 111-113

• Titolo V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI art. 114-133

### • Titolo VI GARANZIE COSTITUZIONALI

• La Corte costituzionale

art. 134-137

• Revisione della Costituzione e leggi costituzionali

art. 138-139

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**I-XVIII**



# LA COSTITUZIONE



La Costituzione, che è stata elaborata e redatta da un'Assemblea Costituente eletta, è votata e scritta:

- **Votata**, in quanto è stato il popolo a darsi questo documento, non il sovrano a concederlo, com'è avvenuto, invece, con lo Statuto Albertino.
- **Scritta**, poiché diritti, doveri e ordinamento sono puntualmente elencati e non vi sono rimandi a norme accettate per consuetudine, cioè tramandate oralmente.

La Costituzione è inoltre lunga e rigida:

- **Lunga**, poiché sono ampiamente precisati e descritti i principi, i diritti, i doveri e i meccanismi che regolano la vita del paese;
- **Rigida**, perché non modificabile con legge ordinaria - legge pura e semplice del parlamento - ma solo con particolari e qualificati procedimenti legislativi.



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 1

**L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.**

### SPIEGAZIONE

Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un referendum, che l'Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica. Questa Repubblica è democratica, cioè la sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente o indirettamente.

### PRINCIPIO DEMOCRATICO



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 2

**La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.**

## SPIEGAZIONE

Si riafferma che esistono diritti dell'uomo (come il diritto alla vita, all'onore, all'espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato, ma sono da ritenere originari. Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è mai vissuto da solo e che, fra l'individuo e lo Stato, esistono innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l'uomo è una persona, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri di solidarietà. **PRINCIPIO PERSONALISTA**



# LA COSTITUZIONE

## ARTICOLO 3

**Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**

**È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**

## SPIEGAZIONE

Il primo comma afferma l'uguaglianza formale, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini.

Il secondo comma riguarda l'uguaglianza sostanziale per tutelare le fragilità.

## PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 4

**La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.**

**Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.**

### **SPIEGAZIONE**

Il riconoscimento del diritto/dovere al lavoro non significa che ogni cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma che devono esserci degli interventi a favore dell'occupazione.

Essi riguarderanno le norme sul collocamento, l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese e altre misure di politica economica. Quanto al dovere di lavorare, si vuole invitare i cittadini a contribuire al benessere generale o con un'attività economica o svolgendo una funzione avente valore sociale e/o culturale.

### **PRINCIPIO LAVORISTA**



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 5

**La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.**

## SPIEGAZIONE

Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi. Il primo è il decentramento, in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato; il secondo è quello dell'autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano.

## PRINCIPIO AUTONOMISTA



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 6

**La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.**

### **SPIEGAZIONE**

L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste minoranze ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) e in altre leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura.

**TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE**



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 7

**Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.**

**I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.**

## SPIEGAZIONE

Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all'ambito spirituale. I Patti Lateranensi comprendono un trattato e un concordato fra la Santa sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti nel 1929. Modifiche sono state apportate con l'accordo del 1984.

**PRINCIPIO DI LAICITA'**



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

## SPIEGAZIONE

Insieme alla libertà di culto, si afferma la libertà delle varie confessioni religiose e si affida alla legge la regolamentazione dei rapporti con lo Stato, sempre sulla base di intese. Nel 1929, grazie al concordato con la Chiesa cattolica, veniva emanata una legge sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato. Dal 1984 al 1989, varie intese con valdesi, comunità ebraiche, avventisti, assemblee di Dio sono state trasformate in legge. LIBERTA'

DEI CULTI



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. (modifica apportata nel 2022)

## SPIEGAZIONE

L'articolo impegna lo Stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Esiste attualmente un Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Sorto nel 1974 come Ministero per i beni culturali e ambientali, negli anni ha assunto diverse denominazioni. PRINCIPIO CULTURALE E AMBIENTALISTA.



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

## SPIEGAZIONE

Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati. Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità. L'ultimo comma dal 1967 non si applica ai delitti di genocidio.

## ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 11

**L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.**

### **SPIEGAZIONE**

L'Italia è da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si consente la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si è verificato con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altri organismi internazionali.

### **PRINCIPIO PACIFISTA**



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 12

**La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.**

### TRICOLORE

Nel 1797 la bandiera italiana fu proposta in campo militare per distinguere il contingente italiano all'interno dell'esercito di Napoleone nelle repubbliche Cispadana e Cisalpina. Si basa sul modello della bandiera francese sostituendo il blu con il colore della speranza.





# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 30

**E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.**

**Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.**

**La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.**


**La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.**

### SPIEGAZIONE:

**I diritti dei genitori non sono diritti *sui* figli, ma *per* i figli, quindi funzionali allo sviluppo della loro personalità. L'articolo impone allo Stato di intervenire in quelle situazioni in cui le carenze dei genitori sono tali da non consentire al bambino di poter crescere serenamente.**



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 31

**La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.**

**Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.**

## SPIEGAZIONE:

Riconosce il ruolo della famiglia come contesto di crescita e di sviluppo dei figli e impone allo Stato di intervenire per supportarla in caso di difficoltà. L'articolo 31 ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei diritti delle donne in Italia e ha permesso l'emanazione di leggi a tutela della maternità.



# LA COSTITUZIONE



## ARTICOLO 33

**L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.**

**La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.**

**Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.**

**La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.**

**E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.**

**Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.**

## SPIEGAZIONE:

La libertà di insegnamento si estrinseca, relativamente all'aspetto del metodo, nell'autonomia didattica all'interno di alcuni vincoli: il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. L'istruzione non è monopolio dello Stato: l'esistenza di scuole statali e non statali è garanzia di buon funzionamento per entrambe.



# LA COSTITUZIONE

## ARTICOLO 34

**La scuola è aperta a tutti.**

**L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.**

**I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.**

**La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.**

### SPIEGAZIONE:

Si affermano nel suddetto articolo:

- il libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione;
- l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione inferiore;
- il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purchè capaci e meritevoli.





# NELLE CARTE INTERNAZIONALI

**LA DICHIARAZIONE DI GINEVRA nel 1924 costituisce un primo tentativo di creare uno statuto dei diritti dei minori, ma il bambino non viene ancora percepito come titolare di diritti, ma come destinatario passivo, come oggetto di tutela e protezione.**





# NELLE CARTE INTERNAZIONALI

**Tutto cambia nel novembre 1989, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.**

**La Convenzione viene ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 1991.**

**La Convenzione si riferisce a tutte le persone DI ETA' INFERIORE AI DICHIOTTO ANNI, come precisa l'art. 1.**





# NELLE CARTE INTERNAZIONALI

- La **CONVENZIONE** è composta da 54 articoli e il testo è ripartito in tre parti:
- **LA PRIMA PARTE** contiene l'enunciazione dei diritti dei bambini (art.1-41)
- **LA SECONDA PARTE** istituisce e regola gli organismi e le modalità con cui verrà esaminato l'operato degli Stati (articoli 42-45)
- **LA TERZA PARTE** descrive la procedura di ratifica e gli articoli procedurali (articoli 46-54)
- **I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CONVENZIONE ONU** sono:
- **il 2, il 3, il 6 e il 12.**





# NELLE CARTE INTERNAZIONALI

- **ARTICOLO 2: DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE**
- **ARTICOLO 3: SUPERIORE INTERESSE DEL BAMBINO**
- **ARTICOLO 6: DIRITTO ALLA VITA, ALLA SOPRAVVIVENZA E ALLO SVILUPPO**
- **ARTICOLO 12: DIRITTO ALL'ASCOLTO.**

